DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1980

relativa ai controlli sul posto circa l'applicazione dei piani nazionali per l'eradicazione della brucellosi, tubercolosi e leucosi dei bovini

(80/1025/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tuberculosi e della leucosi dei bovini (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che, in particolare, per migliorare la situazione sanitaria del patrimonio bovino comunitario e per facilitare gli scambi di bovini, il Consiglio ha istituito, in base alla sua direttiva 77/391/CEE, un'azione comune intesa ad accelerare od intensificare l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi ;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 della direttiva 77/391/CEE, il Consiglio ha adottato la direttiva 78/52/CEE (2), del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini ;

considerando che, conformemente all'articolo 9 della direttiva 77/391/CEE, sono stati approvati con decisione della Commissione i piani nazionali di eradicazione accelerata presentati dal Regno Unito e dalla Danimarca (3), rispettivamente per la brucellosi e la leucosi, per la brucellosi e tubercolosi dalla Francia (4), dall'Irlanda per la brucellosi e la tubercolosi (5), dalla Repubblica federale di Germania per la leucosi (6), dal Belgio per la brucellosi (7), nonché dall'Italia per la brucellosi e la tubercolosi (8) ;

considerando che, a norma dell'articolo 10 della direttiva 77/391/CEE, la Commissione procede a regolari controlli sul posto per verificare, dal punto di vista veterinario, l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione ; che, per l'applicazione di detto articolo, è d'uopo stabilire le condizioni d'esecuzione di tali controlli ; che è opportuno comunicare al comitato veterinario permanente i risultati del controllo dei piani da esso approvati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I controlli sul posto intesi a verificare, dal punto di vista veterinario, l'attuazione dei piani nazionali per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini sono eseguiti in ogni Stato membro interessato per la prima volta entro il 31 dicembre 1980 e successivamente ogni anno.

Articolo 2

1. La Commissione designa, separatamente per ogni singolo caso, gli esperti incaricati di procedere ai controlli di cui all'articolo 1.

2. L'arrivo di una missione di controllo è comunicato agli Stati membri interessati nel corso dei 30 giorni precedenti, affinché essi possano fornirle la necessaria assistenza ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 77/391/CEE.

3. Nel quadro di tali controlli gli esperti designati si recano presso le autorità centrali o regionali competenti per l'attuazione dei piani di eradicazione. Se del caso, essi possono altresì, su propria richiesta, visitare gli allevamenti, i macelli, gli impianti di sardigna, i laboratori e tutti gli altri luoghi o locali considerati pertinenti.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
(2) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.
(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pagg. 22 e 23 (decisioni 78/480/CEE e 78/481/CEE).
(4) GU n. L 164 del 21. 6. 1978, pag. 22 (decisione 78/539/CEE).
(5) GU n. L 227 del 18. 8. 1978, pag. 28 (decisione 78/682/CEE).
(6) GU n. L 13 del 19. 1. 1979, pag. 63 (decisione 79/48/CEE).
(7) GU n. L 17 del 24. 1. 1979, pag. 16 (decisione 79/75/CEE).
(8) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 27 (decisione 80/122/CEE).

Articolo 3

Il rapporto redatto in seguito ai controlli stabiliti all'articolo 1 è comunicato al comitato veterinario permanente.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente